



CITTA' DI CASTROVILLARI

Regolamento Commissioni Consiliari Permanenti

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 20/12/1994
Modificato e integrato con deliberazioni di Consiglio comunale n.26 del 06/07/1998
e n.27 del 14/05/2008
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 30/07/2012*

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 1

Definizioni e funzioni

1. Le commissioni Consiliari Permanenti sono articolazioni interne del Consiglio costituite dal medesimo con criterio proporzionale nell'esercizio della propria potestà di auto - organizzazione.
2. Le suddette Commissioni hanno funzioni consultive e dispongono di poteri istruttori e referenti relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 2

Durata

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3

Numero delle Commissioni e loro competenza per materia

(modificato con delibera di Consiglio Comunale n.26/98)

1. Si istituiscono le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti

I^ COMMISSIONE

Bilancio, Finanze, Attività Produttive Problematiche dello Sviluppo e del Lavoro

II^ COMMISSIONE

Lavori Pubblici, Urbanistica, Viabilità, Trasporti ed Ambiente

III^ COMMISSIONE

Igiene, Sanità, Servizi Socio Assistenziali

IV^ COMMISSIONE

Pubblica Istruzione, Cultura, Formazione Professionale, Sport, Turismo e Tempo Libero

ARTICOLO 4
Composizione e Nomina
(Modificato con delibera di C.C. n.23/2012)

1. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato in cinque, compreso il Presidente, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. Ciascun gruppo procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone alla approvazione del Consiglio la composizione delle commissioni.
3. I consiglieri comunali, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio onde assicurare il massimo di rappresentatività possono far parte di più commissioni, in particolare sia delle commissioni permanenti che di quelle espressamente indicate nell'art. 16 del vigente regolamento interno.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessario la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla relativa sostituzione.
5. Ogni capogruppo può, per il periodo massimo di tre mesi, disporre la sostituzione di un componente la commissione appartenente al proprio gruppo con un altro.
6. Alle commissioni permanenti partecipa con diritto di parola e può avanzare proposte, senza diritto al voto, il presidente del Consiglio. I consiglieri comunali che non fanno parte della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della stessa. A detti consiglieri è concesso il diritto di parola e di avanzare proposte. Ogni consigliere ha diritto di essere componente di almeno una commissione.
7. I consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella commissione, ai cui lavori però intervengono, hanno diritto di parola e possono avanzare proposte senza diritto di voto. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale componenti per materia, partecipano, se invitati, alle sedute senza diritto di voto. Possono partecipare, altresì, se invitati i dirigenti ed i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica. I presidenti delle commissioni dovranno dare avviso della convocazione a tutti i consiglieri comunali almeno

tre giorni prima della seduta fissata

ARTICOLO 5

Insedimento e nomina del Presidente

1. Ciascuna Commissione Permanente è convocata, per l'insediamento e l'elezione del Presidente, dal proprio componente più anziano di età.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a maggioranza di voti.
3. Se nessuno dei componenti riporta la maggioranza assoluta dei voti nella prima e nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero dei voti.
4. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede la seduta.
6. In seno alle Commissioni le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta Municipale, che redige processo verbale delle sedute, che sottoscrive unitamente al Presidente.

ARTICOLO 6

Sedute

(modificato con delibere di Consiglio Comunale nn.26/1998 e 27/2008)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso da notificare, a mezzo del messo comunale, almeno tre giorni prima della seduta.
2. In caso di particolari necessità le Commissioni possono essere convocate con preavviso di 24 ore.
3. Negli stessi termini sarà affissa copia dell'avviso all'Albo Pretorio.
4. Il Presidente della Commissione è tenuto a convocarla, entro il termine di 5 giorni, quando ne facciano richiesta almeno due componenti o il Sindaco (o suo delegato).

5. Le sedute delle Commissioni sono tenute nei locali della Sede Municipale e sono pubbliche salvi i casi in cui motivatamente sia stabilito diversamente o si tratti di questioni concernenti persone.
6. Le sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo dei componenti.
7. Il Sindaco o suo delegato hanno diritto di partecipare ai lavori di ciascuna Commissione.

ARTICOLO 7

Competenze e poteri

1. Alle Commissioni Consiliari Permanenti devono essere sottoposte, per l'esame preliminare, in tempo utile, ed in ogni caso sette giorni prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale, tutte le proposte di deliberazioni che saranno oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio stesso.
2. In difetto la proposta di delibera potrà essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo con il consenso unanime di tutti i Capigruppo.
3. Si potrà derogare al disposto dei commi che precedono nel caso di convocazione urgente del Consiglio previsto dall'articolo 37, comma 5, dello Statuto Comunale.
4. Le Commissioni presentano nelle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che siano richieste dal Consiglio, procurandosi, a tal fine, dal Sindaco, dagli Assessori competenti o direttamente dagli uffici, informazioni, notizie, e documenti.
5. In nessun caso potrà essere loro opposto il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni hanno il diritto di richiedere l'intervento del Sindaco, degli Assessori, nonché dei Dirigenti e degli impiegati degli uffici comunali per chiedere loro relazioni e chiarimenti su questioni amministrative delle quali siano a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Le Commissioni Consiliari Permanenti non hanno in ogni caso potere deliberativo.

8. Nel caso in cui una Commissione si sia espressa unanimemente e con l'intervento di tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari su una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio, il Presidente della Commissione ne darà formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.
9. Quest'ultimo inviterà il Consiglio a votare direttamente sulla proposta approvata in Commissione, sentita la relazione del Presidente della Commissione stessa o di un suo delegato.
10. Resta salva la facoltà di ogni Capogruppo di motivare le scelte del gruppo consiliare rappresentato con una dichiarazione di voto.

ARTICOLO 8

Consultazioni ed audizioni

1. Tutte le volte che lo ritengano necessario le Commissioni Consiliari potranno avvalersi del parere dei sindacati, di associazioni di categoria, di consulenti ed esperti; potranno altresì dare corso ad audizioni richieste da gruppi di cittadini e da formazioni sociali.